SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 855-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dei Comitati consolari

approvato dalla III Commissione permanentte (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1980, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **135, 213, 225** *e* **993**)

d'iniziativa dei deputati BERLINGUER Enrico, PAJETTA, NATTA, DI GIULIO, GIADRESCO, BOTTARELLI, BRINI, CARUSO, CODRIGNANI Giancarla, COLONNA, CONTE Antonio, FACCHINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, MOSCHINI, POCHETTI, RUBBI Antonio, SPINELLI e TROMBADORI (135); ZACCAGNINI, PICCOLI Flaminio, BIANCO Gerardo, AIARDI, ALIVERTI, ARMELLA, BASSETTI, BELUSSI Ernesta, BERNARDI Guido, BONALUMI, BORRUSO, CATTANEI, CAVALIERE, CICCARDINI, CUMINETTI, DANESI, DE POI, FERRARI Silvestro, FIORET, FUSARO, GALLONI, GARGANO, KESSLER, LECCISI, LO BELLO, MANFREDI Manfredo, MARTINELLI, NAPOLI, ORSINI Bruno, PENNACCHINI, PEZZATI, PISICCHIO, PISONI, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, QUARENGHI Vittoria, SALVI, SEDATI, SEGNI, TANTALO, URSO Salvatore, ZARRO e ZOLLA (213); CRAXI, BALZAMO, SIGNORILE, LOMBARDI, ACHILLI e MANCA (225); TREMAGLIA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ROMUALDI e GREGGI (993)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 aprile 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento concernente la istituzione dei Comitati consolari nasce dall'unificazione di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che portano le firme di autorevoli membri del Parlamento quali i deputati Zaccagnini, Craxi Berlinguer, Almirante ed altri.

Esso vuole rappresentare la risposta dovuta delle forze politiche del Paese alle aspettative delle collettività italiane all'estero (sono oltre 5 milioni i nostri connazionali emigrati) che da anni chiedono di aver titolo a partecipare democraticamente alla gestione e alla tutela delle proprie condizioni di vita e di lavoro. Dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione del 1975 è scaturito, poi, un impegno cogente per il Parlamento al varo di una legge che consentisse l'elezione diretta di organismi rappresentativi degli italiani all'estero, organismi destinati ad affiancare le nostre autorità diplomatico-consolari, nei diversi Paesi, come portavoce autorevoli dei problemi e delle aspirazioni delle collettività di cui sono espressione diretta e, soprattutto, come titolari di precisi compiti assegnati loro dal legislatore.

Consapevole dell'importanza e dell'urgenza di questa legge, la Commissione affari esteri del Senato si è accinta ad esaminare il provvedimento in questione, appena trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Tale consapevolezza unita alla circostanza che questo disegno di legge era stato approvato dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, in sede legislativa, senza l'opposizione di alcuni gruppo politico e in tempi relativamente brevi (sia pure dopo una lunga preparazione in sede di comitato ristretto), ha creato non poco imbarazzo nella stessa Commissione affari esteri del Senato oltre che nel relatore. Infatti, ci si è trovati di fronte ad una alternativa: o accogliere l'istanza di tempi brevi che proviene dalla nostra emigrazione, presso la quale il provvedimento è molto atteso, e andare ad un'approvazione acritica — quasi una ratifica — o rischiare una sorta di impopolarità per tentare di licenziare un testo modificato, laddove si fosse reso necessario, invece che una legge della cui applicabilità tutti i Gruppi politici erano concordi nel dubitare.

Scelta questa seconda strada, la Commissione ha affidato ad un comitato ristretto lo studio delle modifiche da apportare e la stesura di un testo, in alcuni punti alternativo a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento.

I principali argomenti sui quali detto comitato ha incentrato la sua attenzione sono stati quelli concernenti i compiti, la composizione e il metodo di elezione degli istituendi comitati.

1) *Compiti*

Possono essere, grosso modo, così individuati:

a) tutela dei diritti e degli interessi dell'emigrazione;

b) assistenza all'emigrazione mediante utilizzo — con iniziative e istituzioni operanti nella circoscrizione consolare — dei fondi erogati dal Ministero degli affari esteri;

c) rafforzamento dell'identità culturale e valorizzazione della presenza italiana all'estero.

A questi che sono i compiti che il legislatore ha inteso assegnare ai Comitati e che sono deducibili dalla lettura dei primi articoli del disegno di legge in esame, occorre aggiungerne un altro che è quello di fungere da seggio elettorale per l'elezione dei componenti il Consiglio generale degli italiani all'estero così come previsto dalle proposte parlamentari e governative che il Parlamento dovrà esaminare tra breve.

Per quanto riguarda in particolare la tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati (punto *a*), la scelta operata alla Camera dei deputati circa le modalità con cui essa poteva essere attuata è apparsa tale da creare difficoltà che avrebbero anche potuto condurre alla vanificazione della scelta stessa

nel momento applicativo della norma di cui all'articolo 2 (del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento). Infatti con questo articolo si prevede che i Comitati, fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, assumano iniziative e svolgano azioni di tutela delle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati « anche mediante contatti con gli enti preposti ». Occorreva chiarire come tale azione diretta si potesse esplicare nell'ambito di Stati stranieri da parte di organismi sforniti di personalità giuridica internazionale o se la norma non contrastasse con il disposto della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Vale la pena di ricordare, tra l'altro, che nell'ormai lunga storia politica e parlamentare che sottintende al provvedimento in esame si registrano richieste e proposte per la creazione di organismi rappresentativi degli italiani all'estero dotati di poteri consultivi (la loro denominazione iniziale era, appunto, quella di Comitati consultivi consolari - COCOCO). Alla base di questa scelta era la volontà di qualificare politicamente e democraticamente la partecipazione degli emigrati all'azione svolta dallo Stato italiano attraverso le autorità diplomatiche a tutela delle nostre comunità all'estero, passando da un consolato « burocratico » ad un consolato democratico. Tutto ciò, però, senza sconfinare in un tipo di consolato che, per essere — come dire? — presuntuosamente « rivoluzionario », risultasse in realtà confusionario e inutile.

È innegabile, infatti, che l'assemblearismo così nel lavoro, nello studio, nella giustizia come nell'amministrazione, accontenta più l'istintiva che non la razionale ricerca della libertà e fornisce risultati spesso ridicoli quando non tragici.

Sulla base di queste considerazioni, nell'esaminare la questione posta dall'articolo 2, la Commissione ha cercato di risolverla lasciando fermi i compiti assegnati ai Comitati ma riportando ogni azione di questi nell'alveo, internazionalmente riconosciuto, dell'autorità consolare che resta, per le autorità straniere, il solo interlocutore accreditato, salvo che le medesime non dispongano diversamente, in modo autonomo, riconoscendo più ampi spazi di operatività ai Comitati.

D'altra parte, vale la pena di sottolineare che compiti di così vasta portata da estrinsecarsi in rapporti diretti con le autorità dei Paesi che ospitano nostre collettività non erano previsti neanche nelle più avanzate tra le proposte di legge inizialmente presentate dai diversi Gruppi parlamentari.

Anche l'articolo 3, riguardante le funzioni consultive dei Comitati (punto *b*), è stato modificato in modo da adeguarlo alla normativa vigente sull'erogazione di contributi da parte del Ministero degli affari esteri. Si è anche cercato di rendere più precisi e vincolanti i termini per quanto concerne, soprattutto, i possibili casi di dissenso fra Comitati e autorità consolari e la soluzione dei medesimi in modo da assicurare la prevalenza del parere dei Comitati in caso di mancata risposta del Ministero nei termini stabiliti.

2) *Composizione*

L'articolo 6 è stato modificato in modo da attenuare la pletoricità degli istituendi organismi che ne avrebbe rallentato l'attività e si è inoltre aggiunto il disposto (di cui all'articolo 7) tendente a garantire la rappresentanza dei cittadini stranieri di origine italiana, previo assenso delle autorità locali interessate.

L'articolo 10 è stato poi modificato in modo da assicurare, in seno all'Esecutivo, la rappresentanza delle eventuali minoranze (v. l'articolo 11 proposto dalla Commissione).

3) *Modalità per l'elezione*

Le principali modifiche apportate al testo approvato dalla Camera riguardano i requisiti per l'elettorato attivo (articolo 13); il tentativo di avviare un'anagrafe dei cittadini italiani residenti nelle varie circoscrizioni consolari tramite l'obbligo dell'autoregistrazione (articolo 14, primo comma); l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco degli elettori (articolo 14, secondo comma) e la soppressione del « libro elettorale » di cui all'articolo 19 del testo Camera, dal momento che è parso

contraddittorio stabilire, da un lato, requisiti per l'elettorato attivo, facendo carico agli uffici consolari di accertarne l'esistenza, e ammettere, dall'altro, che chiunque possa presentarsi al seggio elettorale e votare, previa semplice esibizione del passaporto. In questo modo, infatti, si arriverebbe alla stesura di due elenchi di elettori, dei quali il primo compilato sulla base di precisi accertamenti e modalità e il secondo, invece, sfuggente a qualsiasi possibilità di controllo.

Una proposta governativa di utilizzo del voto per corrispondenza, condivisa in linea di principio dal relatore, non è stata — con parere unanime — discussa, in attesa dell'esito dell'esame in corso alla Camera dei deputati sulla questione del voto per corrispondenza degli italiani all'estero.

Altre modifiche hanno riguardato le convocazioni dei comizi e la presentazione delle liste (articoli 16 e 17), la durata delle operazioni di voto e di scrutinio (articolo 18) e il numero delle preferenze (articolo 21).

* * *

Ultima modifica da segnalare è quella di cui all'articolo 25: essa si è resa necessaria in seguito alla constatazione che l'abrogazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, avrebbe eliminato la possibilità per i consoli di istituire Comitati *ad hoc* in occasione di iniziative straordinarie in cui fosse cointeressato il paese ospitante ma — e soprattutto — avrebbe tolto al Ministero il titolo in base al quale gli è possibile erogare quei contributi che sono poi quelli sulla cui ripartizione i Comitati esprimono parere obbligatorio.

* * *

Nel proporre all'Assemblea l'approvazione del testo brevemente illustrato, la Commissione affari esteri riafferma la sua volontà di rendere dignità e forza alla partecipazione democratica dei lavoratori italiani all'estero per la soluzione dei problemi di vita e di lavoro nel paese ospitante. Le modifiche proposte per la funzione, la composizione e la elezione dei Comitati consolari tendono a rendere applicabile la legge e a far vivere e funzionare i Comitati per il maggior rispetto dei diritti e degli interessi degli emigranti e dell'Italia.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

7 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che, al secondo comma dell'articolo 15, sarebbe opportuno parlare di convocazione dei comizi o di indizione delle elezioni, anzichè di convocazione delle elezioni.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

---

b) sul testo proposto dalla Commissione

23 marzo 1982

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Commisisone di merito, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole condizionandolo però all'introduzione di emendamenti che modifichino l'articolo 27 del disegno di legge (finanziamento degli oneri per le prime elezioni) nel senso di aggiornare il riferimento temporale al 1982 e specificare l'accantonamento di fondo speciale per la copertura degli oneri. L'articolo 27 andrebbe pertanto così riformulato:

« All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione dei Comitati consolari

Art. 1.

(*Istituzione dei Comitati consolari*)

Presso ciascun ufficio consolare nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

Art. 2.

(*Attività dei Comitati consolari*)

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del Capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il Comitato consolare assume iniziative e svolge azione di tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

Il Comitato, inoltre, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e della legislazione italiana: *a*) coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e, in particolare, contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando all'autorità consolare, perchè vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi in vigore tra l'Italia

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 1.

(*Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana*)

Presso ciascun Ufficio consolare di prima categoria nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito il Comitato dell'emigrazione italiana.

Art. 2.

(*Compiti dei Comitati dell'emigrazione italiana*)

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del Capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il Comitato dell'emigrazione italiana assolve, in collaborazione con le autorità consolari, funzioni di promozione e tutela nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

Il Capo dell'ufficio consolare deve facilitare l'attività del Comitato e agevolarne i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessate.

Il Comitato, per l'attuazione dei princìpi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando all'autorità consolare, affinchè vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e il Paese ospitante, delle norme proprie della Comunità europea; *b*) nel quadro delle norme locali, e ai fini dell'azione di tutela degli emigrati soprattutto per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza sociale e la promozione sociale, culturale e professionale dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, vigila sul rispetto dei contratti di lavoro mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni di alloggio anche mediante contatti con gli enti preposti, sulla effettiva applicazione delle norme e direttive concernenti le iniziative scolastiche, culturali e nel settore del tempo libero, adottate dalle autorità dei paesi ospitanti, con l'obiettivo di assicurare un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nelle società di accoglimento, di conservare la lingua italiana e di mantenere legami con la realtà politica e culturale italiana.

Art. 3.

(*Funzioni consultive*)

Il Comitato esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana. Ove il Comitato non dovesse esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta di parere, il Capo dell'ufficio consolare può procedere all'inoltro al Ministero degli affari esteri delle proposte stesse.

In quanto il parere sia espresso, il Capo dell'ufficio consolare è tenuto ad uniformarvisi, a meno che non ritenga che l'adeguamento allo stesso implichi responsabilità amministrative o penali a lui direttamente imputabili; in tal caso deve informare il Comitato consolare dei motivi che lo inducono a dissociarsi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Comitato, nel quadro degli ordinamenti locali, e ai fini della tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, vigila, in collaborazione con le autorità consolari, sul rispetto dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche nonchè sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero.

Il Comitato inoltre opera per favorire un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nella società di accoglimento, mantenere i legami con la realtà politica e culturale italiana e conservare la lingua italiana.

Le funzioni e le attività previste dalla presente legge non danno diritto a compensi.

Art. 3.

(*Funzioni consultive*)

Il Comitato esprime, entro 30 giorni dalla loro trasmissione, parere motivato e obbligatorio sulle proposte che l'autorità consolare formula entro il 30 novembre di ogni anno per la erogazione dei contributi ministeriali destinati al finanziamento di associazioni e enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana e per la loro ripartizione.

Il Capo dell'ufficio consolare è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dall'emissione del parere o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, le richieste delle associazioni e degli enti, le proprie proposte e il parere del Comitato, in quanto espresso, al Ministero degli affari esteri, motivando, dopo averne informato il Comitato, le ragioni del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Perdurando il dissenso, il Capo dell'ufficio consolare invia la sua proposta ed il parere contrario del Comitato al Ministero degli affari esteri, il quale decide entro trenta giorni sulla questione.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni anche su attività consolari ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato.

Art. 4.

(*Bilancio del Comitato*)

Il Comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei suoi fini: *a*) con le rendite del suo eventuale patrimonio; *b*) con i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; *c*) con elargizioni di enti pubblici dei Paesi ospitanti, o di privati; *d*) con il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Il Comitato consolare presenta all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presenta il rendiconto consuntivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

suo eventuale dissenso rispetto al parere di questo.

Il Ministro degli affari esteri, entro il mese di febbraio o entro 30 giorni dall'approvazione della legge finanziaria, dovrà far pervenire la sua risposta. La mancanza di risposta nei termini stabiliti equivale ad approvazione del parere del Comitato.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni su attività consolari, anche nel settore scolastico, ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato.

Art. 4.

(*Bilancio del Comitato*)

Il Comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei suoi fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali eventualmente disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici dei Paesi ospitanti, o di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il Comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, tre mesi prima dell'inizio dell'anno solare, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste accompagnato dalla richiesta di contributo. Entro tre mesi dalla data di ricezione il Ministero degli affari esteri farà conoscere le proprie determinazioni.

Il Comitato, entro tre mesi dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

uno dal console, scelti al di fuori del Comitato stesso. I libri contabili e la documentazione amministrativa concernente l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri debbono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione.

I membri del Comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi disposti dal Ministero degli affari esteri. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

Art. 5.

(*Sede e segreteria*)

Ovunque sia possibile reperire un locale idoneo, il Comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede. Il Capo dell'ufficio consolare deve altresì facilitare in ogni modo l'attività del Comitato, anche presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

La segreteria del Comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'ufficio consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso, scelto d'intesa tra il Comitato e il Capo dell'ufficio consolare.

Art. 5.

(*Sede e segreteria*)

Dove sia possibile, il Comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

Identico.

Identico.

Art. 6.

(*Composizione del Comitato*)

Il Comitato consolare è composto da un numero di membri eletti, variabile secondo la consistenza della collettività italiana qua-

Art. 6.

(*Composizione del Comitato*)

Il Comitato dell'emigrazione italiana è composto da nove membri elettivi per le comunità fino a 50 mila, da 12 per quelle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

9 membri fino a 10 mila connazionali;
11 membri fino a 50 mila connazionali;
21 membri fino a 100 mila connazionali;
31 membri oltre i 100 mila connazionali.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che abbiano compiuto il dicottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore ad un decimo dei membri del Comitato, gli italiani che abbiano assunto la cittadinanza del Paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fino a 100 mila e da 15 per quelle con più di 100 mila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti esterni della collettività in relazione agli argomenti in esame.

Art. 7.

(*Membri stranieri di origine italiana*)

Oltre ai membri eletti di nazionalità italiana di cui al precedente articolo, fanno parte del Comitato, per elezione diretta o per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana nella misura di un terzo dei componenti il Comitato eletto.

Nel caso di elezione diretta, per le modalità di iscrizione per l'elettorato attivo e passivo, di presentazione delle liste, di designazione per il comitato elettorale e per i seggi, di votazione e di scrutinio, si rispetteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*)

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del Comitato si riduca a meno della metà, il Comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 8.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*)

Il Comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9.

(*Poteri e funzioni del Presidente*)

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

In caso di cooptazione, ciascun consigliere può esprimere un numero di voti pari ai posti assegnati. Sono eletti coloro che riportino almeno i due terzi dei voti del Comitato.

Art. 8.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*)

Identico.

Art. 9.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*)

Il Comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

(*Poteri e funzioni del Presidente*)

Identico.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Poteri e funzioni dell'Esecutivo*)

Il Comitato elegge nel suo seno — a maggioranza di voti — un Esecutivo composto dal Presidente e da un numero di membri non superiore ad un quarto dei componenti l'assemblea.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato consolare ed opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra.

Art. 11.

(*Commissioni di lavoro*)

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti.

I presidenti delle commissioni devono essere membri del Comitato al quale riferiscono i risultati dei lavori delle stesse. Di tali commissioni fa parte di diritto il Capo dell'ufficio consolare od un suo rappresentante.

Art. 12.

(*Elettorato attivo*)

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purchè in possesso di passaporto valido e del permesso di soggiorno registrato, salvo che versino nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Poteri e funzioni dell'Esecutivo*)

Il Comitato elegge nel suo seno — con voto limitato a due terzi degli eleggibili — un Esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti.

Il Presidente del Comitato fa parte dell'Esecutivo e lo presiede.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Art. 12.

(*Commissioni di lavoro*)

Il Comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del Comitato. Di esse fa parte di diritto il Capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante.

Art. 13.

(*Elettorato attivo*)

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purchè in possesso di passaporto valido o di documento equipollente nonchè di documento attestante la residenza nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare da almeno sei mesi, salvo che non si trovino le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che abbiano assunto la cittadinanza del Paese di immigrazione.

Art. 13.

(*Elenco degli elettori*)

Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo.

L'elenco è pubblico ed aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati o d'ufficio.

Art. 14.

(*Sistema elettorale*)

L'elezione del Comitato avviene:

a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione al Parlamento europeo;

b) per lista;

c) con voto diretto, personale e segreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 14.

(*Elenco degli elettori*)

Presso ogni ufficio consolare è costituita una anagrafe dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione ai quali è fatto obbligo di registrarsi presso l'ufficio consolare competente nel corso dei primi sei mesi di permanenza nella medesima.

Fino all'entrata in funzione dell'anagrafe, viene compilato un elenco dei cittadini italiani elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La iscrizione avviene su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il Capo dell'ufficio consolare è tenuto, comunque, ad inviare il modulo di iscrizione al precitato elenco ai cittadini che siano entrati in contatto con l'ufficio stesso nell'ultimo quinquennio.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 15.

(*Sistema elettorale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Convocazione dei comizi e liste elettorali*)

Le elezioni sono indette dal Capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la convocazione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, una circolare informativa e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a dieci.

I presentatori debbono essere cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nella circoscrizione, non candidati.

Art. 16.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*)

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

(*Cfr. il precedente comma del presente testo*).

I membri del Comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'uf-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Convocazione dei comizi e liste elettorali*)

Le elezioni sono indette dal Capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a 50 mila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre 50 mila connazionali.

I presentatori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*)

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal Console o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ficio consolare, su designazione delle forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

Art. 17.

(*Svolgimento delle elezioni*)

Il Comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonchè di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto si svolgono sotto la responsabilità del Capo dell'ufficio consolare anche in più giorni e con uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali dipendenti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

I seggi sono aperti alle ore 7 del giorno fissato e chiusi alle ore 14 del giorno successivo.

Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a 4 giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione.

Ogni lista di candidati o associazioni di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

Art. 18.

(*Svolgimento delle elezioni*).

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonchè di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Identico.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità del Capo dell'ufficio consolare in una unica giornata e con uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali predisposti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(*Costituzione dei seggi elettorali*)

Il Comitato elettorale nomina i presidenti dei seggi; il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati almeno 10 giorni prima delle elezioni dal Comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse: debbono essere elettori; non possono essere candidati.

Il Comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori. Qualora, nel primo giorno delle elezioni, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Art. 19.

(*Libro elettorale*)

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predisporrà l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un « libro elettorale » i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Costituzione dei seggi elettorali*).

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Identico.

Identico.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Art. 20.

(*Partecipazione alle elezioni*).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto o documenti equipollenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
porto e del permesso di soggiorno) e apporrà sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato ».	
Il libro elettorale viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.	**Soppresso.**
Art. 20.	Art. 21.
(*Operazioni di voto*)	(*Operazioni di voto*).
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.	*Identico.*
Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.	*Identico.*
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.	*Identico.*
L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.	L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.	*Identico.*
L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.	*Identico.*
Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni di membri del seggio è redatto verbale.	*Identico.*
Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.	*Identico.*
Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.	Sulle controversie decide il comitato elettorale circoscrizionale prima dell'attribuzione dei seggi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

(*Ripartizione dei seggi*)

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 22.

(*Attribuzione dei seggi*)

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 15.

Art. 23.

(*Regolamento di esecuzione*)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Art. 24.

(*Abrogazione espressa*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Ripartizione dei seggi*).

Identico.

Art. 23.

(*Attribuzione dei seggi*).

Identico.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Art. 24.

(*Regolamento di esecuzione*)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Art. 25.

(*Comitati non elettivi. Contributi*)

Gli uffici consolari possono promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire Comitati consolari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Possono altresì istituire detti Comitati nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni; in tal caso il Capo della competente rappresentanza diplomatica deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

Art. 25.

(*Soppressione dei COASIT*)

Con l'entrata in funzione dei Comitati consolari, cessano di funzionare i COASIT.

Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti Comitati.

Art. 26.

(*Prime elezioni*)

Le prime elezioni dei Comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte alle popolazioni del Paese ospitante.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai comitati, alle associazioni ed agli enti di cui ai precedenti articoli, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

Salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma secondo, della presente legge, l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire Comitati dell'emigrazione italiana con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Soppresso.

Art. 26.

(*Soppressione dei COASIT*)

Con l'entrata in funzione dei Comitati dell'emigrazione italiana cessano di funzionare i Comitati di assistenza agli italiani.

Identico.

Art. 27.

(*Prime elezioni*)

Le prime elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalità previste dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fino alla proclamazione dei risultati, continuano a funzionare i Comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubbica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 27.

(*Finanziamento degli oneri per le prime elezioni*)

All'onere di lire 900 milioni derivante per il 1980 dall'applicazione della presente legge, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con le stesse modalità previste dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24.

Identico.

Art. 28.

(*Finanziamento degli oneri per le prime elezioni*)

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1982, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.